

Massimiliano Musi

Il contratto di trasporto come contratto a favore di terzo



Copyright © MMVIII
ARACNE editrice S.r.l.

www.aracneeditrice.it
info@aracneeditrice.it

via Raffaele Garofalo, 133 A/B
00173 Roma
(06) 93781065

ISBN 978-88-548-1925-2

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: luglio 2008

Indice

Capitolo I

Il contratto di trasporto di cose come contratto a favore di terzo

I soggetti coinvolti nel contratto di trasporto	3
Il mittente	4
Il vettore	7
La figura del destinatario e quella del beneficiario di un contratto a favore di terzo	9
La richiesta di riconsegna del carico; la revoca e il diritto di contrordine	12
Il pagamento dei crediti derivanti dal trasporto e degli assegni da cui le cose trasportate sono gravate	14
L'evoluzione nel tempo della soluzione proposta al problema della spettanza dell'azione di risarcimento danni	16
La posizione del giratario	23
Il contratto di trasporto ferroviario	27
Il contratto di trasporto aereo	30
Il contratto di trasporto marittimo: tesi contrastanti	30
Trasporto di persone	33
Prime voci discordanti con l'opinione dominante	34

Capitolo II

Critica alla tradizionale configurazione del contratto di trasporto come contratto a favore di terzo

Una nuova prospettiva	37
Il momento dell'acquisto dei diritti da parte del beneficiario di un contratto a favore di terzo	41
L'adesione del terzo e la revoca	43

Il momento di acquisto dei diritti da parte del destinatario nel contratto	45
Alcuni elementi di confronto tra le due fattispecie contrattuali ...	46
Il pagamento dei crediti e degli assegni da parte del destinatario .	49
Alcuni diritti e poteri che permangono in capo al mittente in casi particolari	51
Il destinatario può revocare il suo rifiuto alla ricezione del carico, ma non ha il potere di contrordine	52
Casi in cui è il mittente ad avere un interesse esclusivo al corretto svolgimento del trasporto	53
La posizione contrattuale del destinatario e lo sfasamento soggettivo tra la titolarità del credito e la qualifica del destinatario del pagamento	57
Il trasporto e l'indicazione di pagamento	58
Indicazione di pagamento e delegazione di pagamento	61
Il contratto di trasporto di cose e la delegazione di pagamento	63
Il contratto di trasporto come forma di delegazione pura	66
La spettanza dell'azione di risarcimento danni per inadempimento	70
 <i>Riferimenti bibliografici</i>	 73
 <i>Fonti giurisprudenziali</i>	 77

Capitolo I

Il contratto di trasporto di cose come contratto a favore di terzo

I soggetti coinvolti nel contratto di trasporto

Al fine di analizzare a fondo la questione su cui verte la presente trattazione occorre almeno accennare a quali siano gli attori in gioco in occasione della stipula di un contratto di trasporto di cose¹. A ben vedere, infatti, è dalla rilevanza delle singole figure nell'economia della fattispecie e dalla tipologia dei rapporti intercorrenti tra loro che sarà poi possibile tentar di dare una soluzione al problema.

Ebbene, tre sono i soggetti che intervengono nelle operazioni di trasporto, ossia il mittente, il vettore e il destinatario. Il primo si occupa di consegnare il carico al vettore, gli chiede di effettuare il trasporto e ne risulta essere il creditore; il secondo è colui che si assume l'incarico e può essere sia un professionista con o senza organizzazione di impresa sia un vettore occasionale; il terzo è il legittimato a ricevere il carico a destinazione e può essere sia il mittente medesimo² sia una persona diversa individuata nella

¹ Si tratta del trasporto di cose materiali, da cui esula il trasferimento di notizie a mezzo di telegrafo, telefono, e così via (cfr. Romanelli, Gustavo, *Il trasporto aereo di persone*, Padova, CEDAM, 1959, pp. 6, 11; Caturani, Giuseppe – Sensale, Antonio, *Il Trasporto: esposizione critica di giurisprudenza e di dottrina: artt. 1678-1702 Codice civile*, Napoli, Jovene, 1960, p. 108; Ferri, Giuseppe, *Manuale di diritto commerciale*, Torino, UTET, 1976, p. 772; Valeri, Giuseppe, *Manuale di diritto commerciale*, Firenze, Carlo Cya, 1946, II, p. 167; Bruschetini, Arnaldo, "Del contratto di trasporto", in Bruschetini, Arnaldo *et al.*, *Commentario al Codice di commercio*, Milano, Vallardi, 1902, IV, p. 221 e sgg.).

La differenza sostanziale tra trasporto di cose e di persone sta nella consegna al vettore dell'oggetto trasportato, nella prestazione accessoria della custodia, assente nel trasporto di persone, e nella maggiore cooperazione cui è tenuto il passeggero (creditore della prestazione) nell'esecuzione di quest'ultimo rispetto a quella dovuta dal mittente (Romanelli, *op.cit.*, p. 50).

² Cass. civ., 29 marzo 1956, n. 902, in *Riv. giur. circ. trasp.*, 1956, 1152. In questo caso non si applica l'art. 1689 c.c. relativamente alle disposizioni sui diritti del destinatario: Cass. civ., 31 marzo 1951, n. 776, in *Assicurazioni*, 1952, II, 3; Cass. civ., 31 marzo 1951, n. 777, in *Giur. it.*, 1951, I, 1, 702.

stipulazione o per mezzo del possesso della lettera di vettura³.

Il mittente

Il mittente è individuabile in colui che ha concluso in nome proprio il contratto di trasporto, indipendentemente dall'aver anche compiuto di persona le operazioni dirette al trasferimento delle merci; non ha neppure importanza, afferma una pronuncia della Corte di Appello di Firenze dell'1 febbraio 1967, che le spese gravino sul destinatario o che sia proprio questo a dover esprimere il consenso per la scelta del vettore. La posizione del mittente, a dar credito all'Asquini, è perfino del tutto indipendente dal titolo giuridico in base al quale ha a disposizione i beni da trasportare⁴.

Per assicurare il corretto svolgersi dell'operazione di trasporto il mittente deve provvedere a compiere una serie di atti di cooperazione col vettore⁵. In specifico l'art. 1683 c.c. recita testualmente ai primi due commi: "Il mittente deve indicare con esattezza al vettore il nome del destinatario e il luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantità e il numero delle cose da trasportare e gli altri estremi necessari per eseguire il trasporto. Se per l'esecuzione del trasporto occorrono particolari documenti, il mittente deve rimmetterli al vettore all'atto in cui consegna le cose da trasportare". Due sono, quindi, le tipologie di atti cui la norma fa riferimento, ossia atti di indicazione aventi ad oggetto la comunicazione dei dati utili al vettore per portare a termine il trasporto, e atti di adempimenti amministrativi che consistono nella consegna di documenti previsti da norme amministrative, siano esse nazionali o internazionali, e appunto ottenuti ottemperando a quelle norme.

³ Ferri, *op. cit.*, 772-773. Per dirlo in altro modo, "Destinatario può essere *in diritto* e *in fatto* lo stesso mittente, oppure può esserlo *in diritto* ma non in fatto, quando si è in presenza di un rapporto di rappresentanza" (Iacuanello Bruggi, Maria – Paolucci, Luigi Filippo, *Il contratto di trasporto*, Torino, UTET, 1979, p. 248).

⁴ Asquini, Alberto, "Del contratto di trasporto", in *Il codice di commercio*, coordinato da Leone Bolaffio, Alfredo Rocco, Cesare Vivante, Torino, UTET, 1935, VI, p. 104; l'opinione dell'Asquini è condivisa, tra gli altri, anche da Maurizio Riguzzi (cfr. Id., *I contratti speciali. Il contratto di trasporto*, Torino, G. Giappichelli Editore, 2006, p. 91).

⁵ Riguzzi, *op. cit.*, pp. 90-91.

Da notare la peculiarità del succitato articolo che ora elenca alcuni elementi specifici, quali il destinatario, il luogo di destinazione, la natura, il peso, il numero, la quantità delle cose da trasportare, ora con espressione generica si riferisce ad “altri estremi necessari per eseguire il trasporto”. Si tratta evidentemente di un’elencazione esemplificativa aperta ad una notevole elasticità di valutazioni, tenendo magari conto di possibili pattuizioni contrattuali che possono regolare l’ambito e la portata di tali indicazioni⁶.

Senza dubbio, un vettore-imprenditore professionale deve essere a conoscenza delle norme per il corretto svolgimento del trasporto, e, proprio alla luce di queste, deve saper filtrare e interpretare le indicazioni del mittente, che talvolta potrebbero non essere conformi agli obblighi di custodia e conservazione della merce spettanti al vettore stesso. Quindi, non libererebbe il vettore dalla responsabilità di aver tenuto una diligenza inferiore a quella necessaria secondo parametri di professionalità la semplice mancata comunicazione da parte del mittente di alcuni estremi fondamentali per il trasporto. In altre parole, se il mittente non adempie compiutamente al proprio dovere di indicazione, ciò non significa che si smorzi l’obbligo del vettore di adoperarsi, nei limiti della diligenza professionale, per assicurare la buona riuscita del trasporto.

A tal proposito, va considerato l’ultimo comma dell’art. 1683 c.c.: “Sono a carico del mittente i danni che derivano dall’omissione o dalla inesattezza delle indicazioni o dalla mancata consegna o irregolarità dei documenti”. Si intende che vanno imputati al mittente solo quei danni per perdita o avaria della merce causalmente collegati alla violazione dei suoi obblighi di collaborazione e non anche quelli dovuti alla condotta colposa del vettore e per i quali l’eventuale incompletezza degli estremi forniti dal mittente è semplice occasione⁷.

Il mittente non solo ha il diritto di veder consegnate le merci intatte e con tempestività a destinazione, ma a norma dell’art. 1685 c.c., egli si può avvalere anche del diritto di contrordine, ossia di chiedere la restituzione del carico, ordinare la consegna a un destinatario differente da quello previsto in origine o disporre diversamente,

⁶ *Ivi*, p. 143.

⁷ *Ivi*, pp. 144-145.

purché rimborsi le spese e risarcisca i danni dovuti al contrordine. Quest'ultimo, dunque, si manifesta quasi nelle forme di un diritto potestativo di modificare le condizioni del negozio, tanto ampio da poter ricomprendere addirittura l'ipotesi della cancellazione dell'ordine di trasporto.

A onor del vero vi è stato chi, al fine di evitare che sulla base della semplice stipulazione di un contratto di trasporto il mittente possa, esercitando il diritto di contrordine, aggravare eccessivamente la posizione del vettore obbligandolo a eseguire un trasporto completamente diverso dalle originarie previsioni, ha interpretato restrittivamente l'inciso "disporre diversamente" nel senso di non poter ordinare il trasporto del carico in un luogo non compreso nell'itinerario di viaggio⁸. Ma se vogliamo rimanere legati alla lettera della legge, tale interpretazione è troppo riduttiva: se è possibile indicare al vettore un destinatario diverso allora non è detto che il suo recapito o la sua sede si trovino nello stesso luogo di quelli del destinatario originario, quindi deve essere possibile individuare un nuovo luogo di destinazione.

In conclusione, forse la soluzione migliore per contemperare gli interessi di mittente e vettore è quella di non porre dei limiti fissi al diritto di contrordine, ma di determinarli caso per caso tenendo conto dei principi generali dell'ordinamento e dei canoni di correttezza e buona fede⁹.

L'ordine di sospensione del trasporto (il diritto di contrordine di cui all'art. 1685 c.c. prevede *in primis* proprio la sospensione del trasporto e la restituzione delle cose), specialmente nell'ipotesi di un trasporto stipulato a favore di un terzo destinatario, può avere un effetto diverso e ulteriore rispetto a quello di cambiare l'obbligazione del vettore dal punto di vista del mutamento del luogo di destinazione. Se l'ordine di sospensione si limitasse solo a quest'ultima modificazione, dovremmo sostenere che il rapporto contrattuale rimanga immutato relativamente ai diritti del destinatario in esso individuato, mentre, al contrario, l'ordine di sospensione ha come scopo proprio il non far giungere le

⁸ Iannuzzi, Mario, *Del trasporto. Art. 1678-1702*, Bologna – Roma, Zanichelli – Soc. ed. del Foro italiano, 1970, p. 126.

⁹ Riguzzi, *op. cit.*, pp. 91-92.